



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETO N. 4 del 19 febbraio 2026

Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 – Macro-misura A. sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3 “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili” e Linea di intervento n. 4 “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”.

Approvazione atti di concessione.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l’art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l’art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che all’art. 1, comma 2, lett. b), assegna complessivi 1,780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario Straordinario per la ricostruzione del sisma 2016;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l’art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi stabiliti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (PNC);

Vista la nota prot. CGRTS 54536 del 30 settembre 2021 con la quale è stato trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze il provvedimento di individuazione e di approvazione dei programmi unitari di intervento, relativo ai programmi e agli interventi inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, approvati in pari data dalla Cabina di coordinamento integrata di cui all’art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n.108;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021 concernente le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Vista l’Ordinanza n. 4 PNC del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

“Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite”, emanata ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Vista l'Ordinanza n. 16 PNC del 1° febbraio 2022, adottata ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, con cui sono state approvate correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze nn. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 14 del 2021, registrata dalla Corte dei Conti in data 1° febbraio 2022, con il numero 195;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 24 PNC del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante “Approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “*Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili*”, Linea di intervento n. 3 “*Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili*”, e Linea di intervento n. 4 “*Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite*”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza” registrata dalla Corte dei Conti in data 29/07/2022 con il n. 1991;

Vista l'Ordinanza n. 36 PNC del 12 agosto 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante “Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della Comunicazione della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea dei bandi approvati con l'Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e con le Ordinanze nn. 24, 25, 27 e 29 del 30 giugno 2022”, registrata dalla Corte dei Conti in data 15/09/2022 con il n. 2332;

Visto il Decreto commissariale n.17 PNC del 19 settembre 2022 di pubblicazione del Bando approvato con ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022 (di seguito "Bando");

Vista l'Ordinanza n. 38 PNC del 13 ottobre 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante “Modifiche alle ordinanze nn. 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022”;

Considerato che con Ordinanze nn. 61 PNC del 27.7.2023, 66 PNC del 23.11.2023, 89 PNC del 29.3.2024, 98 PNC del 27.6.2024, 103 PNC del 11.9.2024, 113 PNC del 9 aprile 2025, 117 PNC del 3.7.2025 e 123 PNC del 19.12.2025 sono stati approvati gli interventi ammessi, gli interventi non ammessi ed i beneficiari del contributo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Considerato che, come da ultimo determinato con Ordinanza PNC n. 123 del 19.12.2025, sono n. 43 le CER ammesse a finanziamento, riportate in dettaglio nell'Allegato 1 dell'Ordinanza 123/PNC, a valere sulla Macro-misura A, sub-misura A2 *“Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/ calore da fonti rinnovabili”*, Linea di intervento n. 3 *“Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”*, e Linea di intervento n. 4 *“Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite”*;

Considerato che con l'Ordinanza n. 123 PNC del 19.12.2025 è stata determinata la revoca del contributo attribuito alla CER avente come capofila il Comune di Comunanza, già oggetto di concessione con Decreto n. 91 PNC del 21 dicembre 2023;

Considerato che n. 21 CER, delle complessive n. 43 ammesse a finanziamento ex Allegato 1 dell'Ordinanza n. 123 PNC del 19.12.2025, risultano essere beneficiarie e già destinatarie degli atti di concessione del finanziamento approvati con decreto n. 91/PNC del 21.12.2023 e decreto n. 23/PNC del 30.04.2024;

Considerato che le n. 21 CER, già beneficiarie del finanziamento, hanno rimodulato i progetti oggetto di finanziamento, a seguito di intervenute modifiche normative, secondo gli importi aggiornati riportati in allegato 1;

Considerato che n. 22 CER, delle complessive n. 43 ammesse a finanziamento ex Allegato 1 dell'Ordinanza 123/PNC del 19.12.2025, risultate beneficiarie a ragione dello scorrimento delle graduatorie, hanno comunicato i CUP dei progetti in modo da poter procedere alla formalizzazione degli atti di concessione del finanziamento;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione degli atti di concessione per le n. 22 CER risultate beneficiarie ex Allegato 1 dell'Ordinanza n. 123 PNC del 19.12.2025, in ragione dello scorrimento delle graduatorie;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e, in particolare, l'art. 33 *“Controllo della Corte dei conti”* il quale stabilisce che sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario Straordinario;

Vista l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità;

Per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

D E C R E T A

1. di approvare l'Allegato 1, quale parte integrante del presente decreto, in cui sono riportati in dettaglio i contributi spettanti alle n. 43 CER risultate beneficiarie, ex Allegato 1 dell'Ordinanza PNC n. 123 del 19.12.2025, del Bando di cui al Decreto commissariale n.17/PNC del 19.09.2022;
2. di approvare gli atti di concessione a favore delle n. 22 CER ammesse a finanziamento ex Allegato 1 dell'Ordinanza n. 123 PNC del 19.12.2025, in ragione dello scorrimento delle graduatorie, allegati ad integrazione del presente decreto;
3. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Michele Nolasco

Il Direttore Generale
Dr. Fabrizio Bernardini

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

Capofila	CUP	Importo	Percentuale	Contributo concesso	Anticipazione erogata (decreto n. 97 PNC/2023- decreto n. 23 PNC/2024)
Comune di Matelica	E92E22000960003	12.846.185,84 €	40,00%	5.138.474,34 €	2.128.755,58 €
Unione Montana dei Monti Azzurri	B43D23000760003	7.766.260,01 €	41,27%	3.205.492,25 €	2.356.145,48 €
Comune di Camerino	E23D23000140003	10.404.980,00 €	40,00%	4.161.992,00 €	2.394.803,35 €
Comune di Tolentino	F23D25003290008	8.584.045,12 €	40,00%	3.433.618,05 €	0,00 €
Comune di Servigiano	I23D25000170007	1.792.234,88 €	40,00%	716.893,95 €	0,00 €
Comune di Fabriano	F93D25008120008	2.839.177,50 €	40,00%	1.135.671,00 €	0,00 €
Comune di Montegiorgio	E83D22001300006	5.489.239,60 €	40,00%	2.195.695,84 €	0,00 €
Comune di Pieve Torina	C51B2500210001	634.454,00 €	40,00%	253.781,60 €	0,00 €
Comune di Montalto delle Marche	C13D25000210006	2.200.932,00 €	40,00%	880.372,80 €	0,00 €
Comunue di Ascoli Piceno	C33D25000450007	9.804.404,97 €	40,00%	3.921.761,99 €	0,00 €
Comune di Offida	C53D26000130008	3.458.884,00 €	40,00%	1.383.553,60 €	0,00 €
BIM Cascia	B43D23000780008	10.189.267,19 €	40,92%	4.169.051,12 €	2.116.800,00 €
Spoletto	B33D25000340001	1.158.350,40 €	40,00%	463.340,16 €	0,00 €
Comune di Polino	C83D25000270007	1.047.796,00 €	40,00%	419.118,40 €	0,00 €
Comune di Castel Sant'Angelo	G23D23000110003	2.406.423,31 €	41,76%	1.004.857,76 €	698.848,35 €
Comune di Micigliano	B65I23001020006	488.439,95 €	42,20%	206.115,48 €	158.178,54 €
Comune di Amatrice	E73D23000220005	2.105.724,68 €	70,00%	1.474.007,28 €	509.773,12 €
Comune di Leonessa	G23D25000060001	1.595.656,80 €	41,22%	657.677,40 €	0,00 €
Comune di Cittaducale	H32C25000160003	789.344,00 €	40,00%	315.737,60 €	0,00 €
Borgo Velino	I43D25000040001	1.713.314,00 €	40,00%	685.325,60 €	0,00 €
Comune di Rieti	F14D25002090005	2.945.867,20 €	38,14%	1.123.478,88 €	0,00 €
Comune di Fossa	H53D23011700004	2.164.392,81 €	70,00%	1.515.074,97 €	623.894,80 €
Comune di Scoppito	H23D25000130008	2.378.582,59 €	40,00%	951.433,04 €	547.186,76 €
Comune di San Demetrio Ne' Vestini	J32C23000220002	2.057.577,40 €	65,00%	1.337.425,31 €	420.671,25 €
Comune di Poggio Picenze	F73D23000140009	1.420.190,56 €	65,00%	923.123,87 €	394.215,61 €
Comune di Navelli	H13D23000070003	1.702.200,85 €	65,00%	1.106.430,55 €	552.048,16 €
Comune di Barisciano	D62C23000340004	779.427,38 €	40,00%	311.770,95 €	194.342,65 €
Comune di Civitella Casanova	B63D23000870005	2.836.249,30 €	40,00%	1.134.499,72 €	285.208,11 €
Comune de L'Aquila	C12C23000200003	10.662.876,00 €	40,00%	4.265.150,40 €	2.592.432,67 €
Comune di Bugnara	G93D24000190003	1.302.189,04 €	40,00%	520.875,62 €	0,00 €
Comune di Arsità	J23D25000060001	820.506,51 €	40,00%	328.202,60 €	0,00 €
Comune di Collarmele	C82C25000200008	693.056,85 €	40,00%	277.222,74 €	0,00 €
Comune di Popoli	E73D25000170007	6.370.690,04 €	40,00%	2.548.276,02 €	0,00 €
Comune di Montebello di Bertona	G62E25000140003	1.155.490,58 €	40,00%	462.196,23 €	0,00 €
Comune di Torre De' Passeri	C82C25000290003	1.599.951,20 €	40,00%	639.980,48 €	0,00 €
Comune di Torricella Sicura	C64H23000550003	596.219,00 €	40,00%	238.487,60 €	82.244,29 €
Comune di Teramo	D43D23001340004	2.824.812,00 €	40,00%	1.129.924,80 €	391.795,25 €
Comune di Montereale	I82C23001510003	1.267.033,07 €	40,00%	506.813,23 €	186.680,00 €
Comune di Civitella del Tronto	B73D22000820006	3.210.610,00 €	40,00%	1.284.244,00 €	412.500,00 €
ATER Teramo	G44H23000450003	1.827.080,00 €	40,00%	730.832,00 €	293.580,46 €
Comune di Tossicia	I83D24000320003	2.267.815,00 €	40,00%	907.126,00 €	142.224,37 €
Comune di Rocca Santa Maria	F83D25004040001	475.540,49 €	40,00%	190.216,20 €	0,00 €
Comune di Isola del G. S. d'I.	I72E25000180003	926.829,20 €	40,00%	370.731,68 €	0,00 €



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI ARSITA
N° Protocollo	CGRTS-0031173-A-07/08/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	J23D25000060001

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del *“Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Arsita è risultato beneficiario dell'importo di Euro 328.202,60 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 820.506,51;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP J23D25000060001;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Arsita è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 820.506,51.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 328.202,60.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI ASCOLI PICENO
N° Protocollo	CGRTS-0001233-A-14/01/2026
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	C33D25000450007

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del *“Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025 il Comune di Ascoli Piceno è risultato beneficiario dell'importo di Euro 3.921.761,99 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 9.804.405,00;
- il soggetto proponente ha assunto il codice C33D25000450007;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Ascoli Piceno è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025 il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 9.804.405,00.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 3.921.761,99.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI BORGIO VELINO
N° Protocollo	CGRTS-0031399-A-08/08/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	I43D25000040001

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Borgo Velino è risultato beneficiario dell'importo di Euro 685.325,60 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 1.713.314,00;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP I43D25000040001;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Borgo Velino è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 1.713.314,00.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 685.325,60.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI BUGNARA
N° Protocollo	CGRTS-0044847-A-13/11/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	G93D24000190003

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del *“Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Bugnara è risultato beneficiario dell'importo di Euro 520.875,62 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 1.302.189,04;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP G93D24000190003;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Bugnara è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 1.302.189,04.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 520.875,62.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI CITTADUCALE
N° Protocollo	CGRTS-0041942-A-29/10/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	H32C25000160003

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del *“Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Cittaducale è risultato beneficiario dell'importo di Euro 315.737,60 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 789.344,00;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP H32C25000160003;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Cittaducale è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 789.344,00.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 315.737,60.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI COLLARMELE
N° Protocollo	CGRTS-0045429-A-18/11/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	C82C25000200008

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del *“Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Collarmele è risultato beneficiario dell'importo di Euro 277.222,74 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 693.056,85;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP C82C25000200008;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Collarmele è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 693.056,85.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 277.222,74.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI FABRIANO
N° Protocollo	CGRTS-0004521-A-03/02/2026
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	F93D25008120008

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del *“Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Fabriano è risultato beneficiario dell'importo di Euro 1.135.671,00 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 2.839.177,50;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP F93D25008120008;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Fabriano è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze PNC n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 2.839.177,50.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 1.135.671,00.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE di Isola del Gran Sasso d'Italia
N° Protocollo	CGRTS-0031259-A-07/08/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	I72E25000180003

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del *“Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia è risultato beneficiario dell'importo di Euro 370.731,68 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 926.829,20;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP I72E250001800038;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 926.829,20.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 370.731,68.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI LEONESSA
N° Protocollo	CGRTS-0034738-A-10/09/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	G23D25000060001

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del *“Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Leonessa è risultato beneficiario dell'importo di Euro 657.677,40 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 1.595.656,80;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP G23D25000060001;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Leonessa è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 1.595.656,80.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 657.677,40.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verifichino variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
N° Protocollo	CGRTS-0031196-A-07/08/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	C13D25000210006

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Montalto delle Marche è risultato beneficiario dell'importo di Euro 880.372,80 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 2.200.932,00;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP C13D25000210006;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Montalto delle Marche è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 2.200.932,00.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 880.372,80.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA
N° Protocollo	CGRTS-0035843-A-18/09/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	G62E25000140003

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del *“Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Montebello di Bertona è risultato beneficiario dell'importo di Euro 462.196,23 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 1.155.490,58;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP G62E25000140003;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Montebello di Bertona è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 1.155.490,58.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 462.196,23.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI MONTEGIORGIO
N° Protocollo	CGRTS-0031502-A-08/08/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	E83D22001300006

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Montegiorgio è risultato beneficiario dell'importo di Euro 2.195.695,84 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 5.489.239,60;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP E83D22001300006;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Montegiorgio è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze PNC n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 5.489.239,60.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa Ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 2.195.695,84.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verifichino variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI OFFIDA
N° Protocollo	CGRTS-0002717-A-22/01/2026
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	C53D26000130008

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del *"Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione"*, sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025 il Comune di Offida è risultato beneficiario dell'importo di Euro 1.383.553,60 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 3.458.884,00;
- Il soggetto proponente ha assunto il codice C53D26000130008;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Offida è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025 il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 3.458.884,00.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 1.383.553,60.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI PIEVE TORINA
N° Protocollo	CGRTS-0031474-A-08/08/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	C51B2500210001

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del *“Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Pieve Torina è risultato beneficiario dell'importo di Euro 253.781,60 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 634.454,00;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP C51B2500210001;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Pieve Torina è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze PNC n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 634.454,00.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa Ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 253.781,60.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI POLINO
N° Protocollo	CGRTS-0004284-A-02/02/2026
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	C83D25000270007

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del *“Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Polino è risultato beneficiario dell'importo di Euro 419.118,40 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 1.047.796,00;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP C83D25000270007;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Polino è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 1.047.796,00.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 419.118,40.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI POPOLI
N° Protocollo	CGRTS-0031011-A-06/08/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	E73D25000170007

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Popoli è risultato beneficiario dell'importo di Euro 2.548.276,02 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 6.370.690,04;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP E73D25000170007;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Popoli è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 6.370.690,04.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 2.548.276,02.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI RIETI
N° Protocollo	CGRTS-0046775-A-25/11/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	F14D2500209005

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del *“Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025 il Comune di Rieti è risultato beneficiario dell'importo di Euro 1.123.478,88 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 2.945.867,20;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP F14D2500209005;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Rieti è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 2.945.867,20.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 1.123.478,88.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verifichino variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati

dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA
N° Protocollo	CGRTS-0031016-A-06/08/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	F83D25004040001

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del *"Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione"*, sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del *“Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Rocca Santa Maria è risultato beneficiario dell'importo di Euro 190.216,20 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 475.540,49;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP F83D25004040001;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Rocca Santa Maria è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 475.540,49.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 190.216,20.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI SERVIGLIANO
N° Protocollo	CGRTS-0030729-A-05/08/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	I23D25000170007

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del *“Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Servigliano è risultato beneficiario dell'importo di Euro 716.893,95 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 1.792.234,88;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP I23D25000170007;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Nera e Velino)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Servigliano è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze PNC n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 1.792.234,88.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 716.893,95.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI SPOLETO
N° Protocollo	CGRTS-0030899-A-05/08/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	B33D25000340001

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Spoleto è risultato beneficiario dell'importo di Euro 463.340,16 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 1.158.350,40;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP B33D25000340001;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Spoleto è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 1.158.350,40.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 463.340,16.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI TOLENTINO
N° Protocollo	CGRTS-0030899-A-05/08/2025
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	F23D25003290008

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del *“Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Tolentino è risultato beneficiario dell'importo di Euro 3.433.618,05 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 8.584.045,12;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP F23D25003290008;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Tolentino è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 8.584.045,12.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 3.433.618,05.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI TORRE DE PASSERI
N° Protocollo	CGRTS-0003260-A-26/01/2026
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	C82C25000290003

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”* e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, si è proceduto alla modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2024 al n. 1311, si è proceduto alla modifica *dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.66/PNC del 23 novembre 2023*;
- con Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 2024 al n. 2044, si è proceduto alla modifica dell'articolo 10, comma 2,

dell'Allegato 2 del *“Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia” all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

- con Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 14 ottobre 2024 al n. 2655, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2025 al n. 1211, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata alla Corte dei Conti in data 4 agosto 2025 al n. 2137, si è proceduto alla modifica degli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;
- con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, dichiarata immediatamente efficace, si è proceduto alla modifica dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il Comune di Torre de Passeri è risultato beneficiario dell'importo di Euro 639.980,48 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 1.599.951,00;
- il soggetto proponente ha assunto il codice CUP C82C25000290003;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Torre dei Passeri è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, come modificate dalle ordinanze nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, 123/2025, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 1.599.951,00.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 639.980,48.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza PNC n. 97/2024 il contributo è concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;

- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario

mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del

Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo entro le tempistiche previste dal D.M. 15 luglio 2021 per i fondi del PNC e successive modifiche ed integrazioni;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento

europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;

g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;

h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;

i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;

l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;

m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali PNC n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, come modificate dalle ordinanze PNC nn. 89/2024, 98/2024, 103/2024, 113/2025, 117/2025, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE:

Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 – Macro-misura A. sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3 “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili” e Linea di intervento n. 4 “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”.

Approvazione atti di concessione.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta che la spesa di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, nelle risorse dell'Ordinanza PNC n. 4/2021, per le quali se ne certifica la capienza.
Data 19.02.2026
Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità Rag. Emilio Desideri _____